

-----STATUTO-----

-----TITOLO I-----

-----DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA-----

Art. 1 (Denominazione e sede)-----

La Società, già costituita con atto in data 5 novembre 1977 n. 62219/11450 di repertorio, dal dott. Amedeo Leone, Notaio in Sondrio, tra operatori commerciali, turistici e dei servizi della Provincia di Sondrio, è un Confidi ai sensi dell'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003 n. 326.-----

La Società assume la denominazione di-----

-----"Sondrio Confidi al Terziario società cooperativa",-----

ed in forma abbreviata "Sofidi".-----

La Società ha sede legale nel Comune di Sondrio.-----

La Società può istituire sedi secondarie, uffici amministrativi e di rappresentanza in Italia o all'estero.-----

Art. 2 (Durata)-----

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.-----

-----TITOLO II-----

-----SCOPO - OGGETTO-----

Art. 3 (Scopo mutualistico)-----

La Società persegue lo scopo mutualistico volto a far conseguire ai Soci il vantaggio economico di contrarre con la Società, tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale, alle migliori condizioni possibili.-----

Per attività di garanzia collettiva dei fidi si intende l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese socie per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.-----

In particolare, scopo della Società è di assistere e sostenere i propri Soci nell'accesso al credito offrendo opportune garanzie nel loro interesse.-----

La Società è retta secondo i principi della mutualità ai sensi di legge.-----

Gli Amministratori documentano la condizione di prevalenza di cui all'art. 2513 codice civile nella nota integrativa al bilancio.-----

La Società svolge la propria attività prevalentemente a favore dei Soci e può operare anche nei confronti di altri soggetti non Soci, nei limiti previsti dalla legge.-----

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici con i Soci deve essere rispettato il principio della parità di trattamento.-----

Art. 4 (Oggetto sociale)-----

La Società ha per oggetto l'attività di prestazione di:-----

- garanzie collettive dei fidi volte a favorire il finanzia



mento da parte di banche e di altri soggetti operanti nel settore finanziario;-----

- servizi connessi o strumentali all'attività di garanzia collettiva fidi.-----

A titolo indicativo, la Società può:-----

- stipulare convenzioni con Istituti di Credito, Istituzioni, Società ed Enti, utili per la ricerca e l'acquisizione di linee e servizi finanziari;-----

- costituire fondi di garanzia;-----

- richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali e in genere da tutti gli Enti Pubblici o Privati, nonché i finanziamenti ed i contributi disposti da Enti o Organismi Pubblici o Privati;-----

- svolgere attività di informazione, di formazione, di consulenza e di assistenza con particolare riferimento all'istruttoria di richieste di credito di qualsiasi forma e tipo e alla richiesta di agevolazioni creditizie e contributive in genere;-----

- promuovere ed aderire ad iniziative tendenti a coordinare e potenziare le attività dei Confidi ed a sollecitare interventi legislativi in materia;-----

- promuovere e concorrere alla costituzione ed al potenziamento di Istituti, Fondazioni, Associazioni, Enti anche economici e società, finalizzati alla tutela degli interessi delle categorie cui appartengono le aziende socie.-----

La Società può, inoltre, previa iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, svolgere le altre attività previste dall'art. 155 comma 4 quater del D.Lgs. n. 385/1993.-----

In particolare: a) prestazione di garanzie a favore dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese; b) gestione, ai sensi dell'art. 47, comma 2, D.Lgs. n. 385/1993, di fondi pubblici di agevolazione; c) stipula, ai sensi dell'art. 47, comma 3, D.Lgs. n. 385/1993, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese, al fine di facilitarne la fruizione.- Sino a quando la Banca d'Italia non provvederà all'iscrizione definitiva della Società nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 le attività previste dall'art. 155 comma 4 quater possono essere svolte esclusivamente nei confronti dei propri Soci.-----

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Società può compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.-----

Essa può altresì assumere interessenze e partecipazioni, sotto

qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale.-----

-----TITOLO III-----
-----SOCI E AZIONI-----

Art. 5 (Numero e requisiti dei Soci)-----

Il numero dei Soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----

Possono essere Soci della Società:-----

- a) le piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizi, come definite dalla disciplina comunitaria;-----
- b) nel limite di 1/6 del numero dei Soci le imprese di maggiori dimensioni e le piccole e medie imprese anche costituite in forma di cooperative e di consorzi.-----

Il Consiglio di Amministrazione può altresì ammettere alla qualifica di Socio altri operatori economici professionali.---

I soci non devono avere in corso procedure di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa, nè essere state dichiarate fallite; il titolare o rappresentante legale di tali imprese non deve aver subito condanne o pene che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.-----

Art. 6 (Domanda di ammissione)-----

Chi intende diventare Socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda scritta, contenente le generalità, la sede, l'attività ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovute per legge, per statuto, per regolamento o richieste dalla Società in via generale.-----

L'ammissione di un nuovo Socio è fatta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.-----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura del Consiglio di Amministrazione nel libro dei soci.-----

L'iscrizione nel libro soci avviene dopo che il Socio ammesso ha effettuato i versamenti di cui al successivo articolo 7.---

Qualora la domanda di ammissione non venga accolta il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato.---


Chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera in via definitiva in occasione della prima riunione.-----

Art. 7 (Obblighi dei Soci)-----

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i Soci sono obbligati all'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:-----

- del capitale sottoscritto;-----
- della tassa di ammissione.-----

Per tutti i rapporti con la Società il domicilio dei Soci è



quello risultante dal libro soci.-----

La variazione del domicilio del Socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.-----

Art. 8 (Patrimonio sociale)-----

Il patrimonio sociale è costituito:-----

- a) dal capitale sociale;-----
- b) dalla riserva legale;-----
- c) dalle elargizioni, donazioni o lasciti di Associazioni, Enti o Privati;-----
- d) dai contributi dello Stato, della Regione, della Camera di Commercio e di altri Enti Pubblici ed Economici;-----
- e) dalle riserve e dagli accantonamenti ai fondi rischi e di garanzia comunque denominati.-----

Art. 9 (Capitale sociale e azioni)-----

Il capitale sociale è variabile e in ogni caso non può essere inferiore a euro 100.000,00 (centomila/00).-----

Il capitale è suddiviso in azioni del valore nominale di euro 1,00 (uno/00).-----

La partecipazione al capitale sociale detenuta da ciascun Socio non può essere superiore al 20% del capitale sociale stesso, nè inferiore ad euro 50,00 (cinquanta/00).-----

Le azioni non sono rappresentate da certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel libro dei soci.-----

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori; esse si considerano vincolate soltanto a favore della Società a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i Soci contraggono con la medesima.-----

Con delibera del Consiglio di Amministrazione la Società può acquistare proprie azioni, purchè l'acquisto sia fatto nei limiti delle riserve e dei fondi disponibili, risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.-----

Le azioni acquistate possono essere riassegnate oppure annullate.-----

Art. 10 (Recesso del Socio)-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, è consentito al Socio di recedere in qualunque momento dalla Società tramite domanda scritta al Consiglio di Amministrazione.-----

Il recesso non è consentito al Socio che ha in essere rapporti mutualistici con la società ed in particolare finanziamenti o altre operazioni assistiti da garanzia fideiussoria della Società o che risulti inadempiente e/o insolvente.-----

Il recesso non può essere parziale.-----

Gli Amministratori esaminano la domanda di recesso entro sessanta giorni dalla ricezione.-----

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne comunicazione al Socio.-----

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto socia-

le, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

La perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società, individuati dall'articolo 5 del presente statuto e documentati dalla cancellazione al Registro delle Imprese protratta per oltre dodici mesi, determina con effetto immediato l'esclusione di diritto del Socio.

L'esclusione del Socio, oltre che nel caso indicato all'articolo 2531 codice civile, può essere deliberata:

- 1) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- 2) per inadempienza e/o insolvenza relative a finanziamenti o ad altre operazioni assistite da garanzia fideiussoria della Società;
- 3) nei casi previsti dall'articolo 2286 codice civile;
- 4) nei casi previsti dall'articolo 2288, comma 1, codice civile;
- 5) nel caso compia atti comunque lesivi dell'interesse, del prestigio e dell'immagine della Società.

L'esclusione deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed ha effetto dalla comunicazione al Socio.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 12 (Morte del Socio)

In caso di morte del Socio, l'erede o il legatario del Socio defunto ha diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate e con le modalità di cui al successivo art. 13.

Il Consiglio di Amministrazione può, qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 5 del presente statuto, accogliere la richiesta di subingresso nella qualità di Socio da parte dell'erede o del legatario.

Art. 13 (Rimborso delle azioni)

La perdita della qualità di Socio dà diritto alla liquidazione delle azioni che viene di regola effettuata entro tre mesi dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione, fermo restando l'impegno del Socio a ripetere alla Società le eventuali differenze di valore che dovessero verificarsi dalla data di liquidazione a quella della approvazione del bilancio dell'esercizio in cui è avvenuto lo scioglimento del rapporto sociale, anche a seguito di riduzione del capitale sociale per perdite.

La liquidazione delle azioni avviene sulla base dell'ultimo bilancio di esercizio approvato ed in ogni caso in misura non superiore all'importo effettivamente versato.

Qualora, ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, vi sia motivo di garantire la Società ed i Soci, la liquidazione delle azioni può essere rinviata fino a sei mesi

dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale si scioglie il rapporto sociale.-----

Art. 14 (Limitazioni al rimborso)-----

Non hanno diritto al rimborso delle azioni i Soci esclusi a norma dell'art. 11 comma secondo, punto 2) del presente statuto.-----

Qualora la Società, per effetto della propria garanzia fideiussoria, abbia risposto o debba rispondere dell'insolvenza del Socio, compenserà il proprio credito con le azioni del Socio medesimo procedendo al loro annullamento.-----

In caso di fallimento del Socio la compensazione si verificherà di diritto alla data della dichiarazione del fallimento stesso.-----

-----TITOLO IV-----

-----ORGANI SOCIALI-----

Art. 15 (Organi)-----

Sono organi della Società:-----

- a) l'Assemblea;-----
- b) il Consiglio di Amministrazione;-----
- c) il Collegio Sindacale.-----

-----a) ASSEMBLEA-----

Art. 16 (Convocazione)-----

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione con avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, il luogo, la data e l'ora; nell'avviso deve essere indicata anche la data della eventuale seconda convocazione che in ogni caso non potrà essere tenuta lo stesso giorno della prima.-----

L'avviso di convocazione deve essere esposto almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea in modo visibile nella sede legale ed, entro tale termine, pubblicato sul quotidiano "la Provincia di Sondrio" o venendo a mancare quest'ultimo, sul quotidiano "Il Giorno" o "Il Corriere della Sera".-----

L'Assemblea può essere anche convocata con lettera inviata ai soci almeno quindici giorni prima dell'adunanza o con altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione.-----

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede legale, purché in Italia.-----

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, codice civile, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.-----

Art. 17 (Competenze dell'Assemblea)-----

L'Assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, delibera sulle materie attribuite alla propria competenza dalla legge e dal presente statuto.-----

Art. 18 (Intervento e voto)-----

Ha diritto di intervento e di voto in Assemblea il Socio che

risulta iscritto da almeno 90 giorni nel libro dei Soci.-----

L'intervento può avvenire per rappresentanza, mediante delega conferita ad altro Socio, nei limiti di cui all'art. 2372 codice civile, fermo restando che ciascun Socio non può rappresentare più di cinque altri soci. -----

Ciascun Socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; il Socio persona giuridica interviene in persona del legale rappresentante oppure in persona di altro soggetto formalmente procurato.-----

Art. 19 (Presidenza e verbalizzazione)-----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.-----

In caso di sua mancanza o rinuncia è presieduta da uno dei due Vice Presidenti in ordine di anzianità di età, ovvero da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.-----

Funzione, poteri e doveri del Presidente dell'Assemblea sono regolati dalla legge.-----

In particolare il Presidente dell'Assemblea:-----

- ha il potere di procedere al controllo della legittimazione dei presenti ad intervenire all'Assemblea, di pronunciarsi sull'ammissione di estranei, fermo restando che, in caso di opposizione, la decisione viene rimessa all'Assemblea;-----

- ha il potere di assicurare un regolare e disciplinato svolgimento dei lavori assembleari, di disporre che venga data lettura di eventuali relazioni, di concedere la parola a chi ne abbia fatto richiesta e di provvedere a moderare il dibattito.-----

Può, altresì, richiamare all'ordine o interrompere il Socio il cui intervento non sia pertinente agli argomenti trattati o che si dilunghi eccessivamente o usi frasi sconvenienti o diffamanti.-----

E', altresì, consentito al Presidente dell'Assemblea di allontanare il Socio che assuma atteggiamenti tali da turbare il proseguimento dei lavori assembleari;-----

- nomina il Segretario dell'Assemblea, che può essere anche persona estranea alla Società;-----

- all'occorrenza sceglie tra i presenti, con l'approvazione dell'Assemblea, due scrutatori per eventuali operazioni di scrutinio.-----



Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.--

Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.-----

Art. 20 (Maggioranze e votazioni)-----

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando intervengono la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.-----

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.-----



L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria, salvo quanto stabilito nell'articolo 33 comma 2° del presente statuto, deliberano a maggioranza dei voti dei Soci presenti, in proprio o per delega.

Art. 21 (Assemblee separate)

Le Assemblee separate sono convocate quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 2540 codice civile.

Le Assemblee separate possono, inoltre, essere convocate quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario in relazione alla distribuzione territoriale dei Soci o alla materia da trattare.

Esse provvedono alla nomina dei delegati che parteciperanno all'Assemblea generale, quali portatori dei voti espressi dalle singole Assemblee separate.

Alle Assemblee separate si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente statuto per le Assemblee ordinarie e straordinarie.

b) AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 22 (Sistema di amministrazione e controllo)

La gestione della Società avviene con il sistema tradizionale strutturato con il Consiglio di Amministrazione e con il Collegio Sindacale.

Art. 23 (Consiglio di Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 9 a 15, eletti dall'Assemblea ordinaria dei Soci, che ne determina di volta in volta il numero.

I Consiglieri sono di regola scelti tra i Soci. L'Assemblea può eleggere non più di due Consiglieri scelti tra non Soci.

I Consiglieri durano in carica per un periodo pari a tre esercizi, sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio di Amministrazione si rinnova, nel corso di ogni triennio, di circa un terzo dei Consiglieri ogni anno; fino a che la scadenza dei Consiglieri non possa essere determinata per anzianità di carica, essa viene stabilita mediante sorteggio.

Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente e due Vice Presidenti, qualora non vi provveda l'Assemblea.

I Consiglieri devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità stabiliti dalla legge; qualora vengano meno tali requisiti decadono dalla carica.

Art. 24 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione sociale e può quindi compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale, fatta soltanto eccezione per quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dallo sta-

tuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei poteri ad uno o più Consiglieri oppure ad un Comitato Esecutivo, composto da non più di cinque Consiglieri di cui fanno parte di diritto il Presidente e i due Vice Presidenti.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì delegare poteri decisionali al Direttore.

Nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione gli organi delegati riferiscono sulla attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale; in particolare riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi generali di gestione e di organizzazione della Società;
- i rapporti mutualistici con i Soci;
- l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei Soci;
- la stipula di convenzioni con una o più aziende di credito e con altri enti per la concessione di credito;
- il rilascio di fidejussioni;
- la fissazione dell'importo della tassa di ammissione a Socio ovvero, per casi particolari, la dispensa dal versamento;
- l'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni immobili e di diritti immobiliari;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni qualificate;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di sedi secondarie od operative;
- l'elaborazione dei regolamenti interni;
- la nomina, la revoca, i poteri e gli emolumenti del Direttore.

Art. 25 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza sociale e ha facoltà di stare in giudizio sia nelle liti attive che in quelle passive, di nominare avvocati e procuratori.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente, è sostituito dal Vice Presidente più anziano di età.

La rappresentanza della Società spetta anche ai Consiglieri Delegati e al Direttore nei limiti delle deleghe eventualmente loro conferite.

Art. 26 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o in caso di assenza o di impedimento da uno dei due Vice Presidenti tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri ovvero dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax o e-mail da spediti non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi ur-

genti, a mezzo telegramma o altro mezzo idoneo, in modo che i

Consiglieri, i Sindaci effettivi ed il Direttore ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.-----

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica. ---

Le riunioni del Consiglio possono anche essere tenute tramite mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.-----

In tal caso il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.--

Art. 27 (Integrazione del Consiglio)-----

In caso di sopravvenuta mancanza di uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 codice civile.-----

I Consiglieri nominati ai sensi del comma precedente sono rinnovati con i criteri di cui all'art. 23 del presente statuto.-

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica o il Collegio Sindacale devono convocare senza indugio l'Assemblea perchè provveda alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.-----

Art. 28 (Compensi, indennità e rimborso spese ai Consiglieri)-----

Spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi complessivamente necessari per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione.-----

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, in relazione ai particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi, determinare la remunerazione dovuta ai singoli Consiglieri e/o al Comitato Esecutivo.-----

L'Assemblea può anche riconoscere ai Consiglieri un trattamento di fine mandato.-----

Ai Consiglieri sono riconosciute le indennità di trasferta e i rimborsi delle spese in esecuzione del loro mandato la cui determinazione è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Art. 29 (Direttore)-----

La direzione della Società e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione possono essere affidate ad un Direttore con i poteri e gli emolumenti determinati dal Consiglio stesso.-----

Al Direttore compete in ogni caso la gestione del personale e l'organizzazione dell'attività degli uffici.-----

Il Direttore partecipa in qualità di Segretario e senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.-----

-----c) COLLEGIO SINDACALE-----

Art. 30 (Collegio Sindacale)-----

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due

supplenti, eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L'eventuale compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea.

Ai Sindaci sono riconosciute le indennità di trasferta e i rimborsi delle spese in esecuzione del loro mandato la cui determinazione è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio Sindacale, purché composto integralmente da revisori contabili, può esercitare altresì il controllo contabile previsto dall'art. 2409 bis codice civile, ove non venga nominato il revisore o i revisori di cui al successivo articolo 31.

Art. 31 (Controllo contabile)

Qualora il Collegio Sindacale non sia costituito integralmente da revisori contabili, o in ogni caso, qualora lo deliberi l'Assemblea dei soci, il controllo contabile è affidato ad un revisore contabile o ad una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 2409 bis codice civile.

TITOLO V

BILANCIO E RISTORNI

Art. 32 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

L'Assemblea dei Soci deve essere convocata per l'approvazione del progetto di bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione.

Il progetto di bilancio deve essere altresì comunicato dagli Amministratori al Collegio Sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.

La relazione degli Amministratori deve indicare specificatamente, ai sensi dell'art. 2545 codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici.

Il progetto di bilancio deve restare depositato in copia nella sede della Società insieme con le relazioni degli Amministratori, dei Sindaci e, in caso di nomina, del Revisore contabile o della Società di Revisione, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea affinché i Soci possano prenderne visione.

L'utile di esercizio risultante dal bilancio approvato

dall'Assemblea deve essere così destinato:-----

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;-----
- b) la parte rimanente accantonata secondo le deliberazioni dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, nei limiti e alle condizioni previsti dalle leggi speciali in materia.-----

E' vietata la distribuzione di utili.-----

Le riserve e gli accantonamenti comunque denominati, non possono essere ripartiti durante la vita della Società ed al suo scioglimento.-----

Non è prevista l'attribuzione di ristorni a favore dei Soci.--

-----TITOLO VI-----

-----SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE-----

Art. 33 (Nomina liquidatori)-----

L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, deve provvedere alla nomina del liquidatore o dei liquidatori, determinandone i poteri.-----

Affinché la deliberazione di scioglimento e messa in liquidazione sia valida, occorrerà anche in seconda convocazione la presenza della metà più uno dei voti spettanti ai Soci.-----

Art. 34 (Devoluzione patrimonio)-----

Il patrimonio della Società che risulta disponibile al termine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività e previa deduzione del capitale versato, deve essere devoluto al fondo di garanzia interconsortile al quale la Società aderisce o, in mancanza, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 23 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003 n. 326.-----

-----TITOLO VIII-----

-----DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI-----

Art. 35 (Regolamenti)-----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e i rapporti tra la Società ed i Soci, il Consiglio di Amministrazione può elaborare appositi regolamenti sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea.-----

Art. 36 (Leggi applicabili)-----

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative a mutualità prevalente e in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.---
Si applicano altresì le disposizioni contenute nell'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003 n. 326 e le altre norme speciali in materia.-----

F.TO DAMIANI SERGIO GIOVANNI-----

F.TO GIULIO VITALI-----